



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e Fornitori*

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI
IMMOBILI IN USO ALLA**

ADE (AGENZIA DELLE ENTRATE) **ADER** (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE)

**ALLEGATO AL DUVRI rev.0
NOTA METODOLOGICA E CRITERI DI STIMA**

ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal D.lgs. 106/2009

Sommario

PREMESSA	3
1. LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA	3
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA	3
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI.....	3
1.3 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE.....	4
1.4 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ART.26.....	4
2. IL DUVRI	5
2.1 ELABORAZIONE DUVRI REV.0.....	10
2.1.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA	10
2.1.2 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
2.1.3 - SCELTA DELL'OPERATORE.....	12
2.2 ELABORAZIONE DEL DUVRI rev.1.....	12
2.2.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA REALI	12
2.2.2 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	13
2.2.3 - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	17
2.2.4 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DUVRI.....	18
3. - IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	18

PREMESSA

Il presente documento è stato concepito per sintetizzare e descrivere la metodologia applicata per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed i relativi criteri di stima adottati per quantificare i rischi da interferenze.

Vuole anche essere un piccolo e utile vademecum a servizio dei Responsabili dei Lotti Prestazionali sia in fase di aggiudicazione, che durante la fase di espletamento del Servizio.

Per quanto non espresso e vista la complessità e l'articolazione del tema trattato, si rimanda alle procedure evidenziate dall'INAIL.

1. LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

L'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

1.2 ALCUNE DEFINIZIONI

CONTRATTO D'APPALTO:

contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (DLC):

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

INTERFERENZA:

circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

RISCHI DA INTERFERENZE:

sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEL DUVRI:

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di *rischi da interferenza*; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'impresa appaltatrice.

1.3 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE

Per il prosieguo della trattazione si sintetizzano i rischi da interferenze lavorative da considerare secondo la struttura ipotizzata per il bando di gara:

TIPOLOGIA DI RISCHI	DEFINIZIONE	FASE DI VALUTAZIONE
Presenti tipici	Rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (<i>tipici degli uffici</i>)	
Indotti tipici	Rischi ipotizzati in relazione all'attività che svolgerà l'Appaltatore nel proprio ambiente di lavoro (<i>tipici delle ditte operanti nel settore impianti all'interno di uffici</i>)	
Standard	Somma dei rischi tipici e dei rischi indotti tipici	DUVRI rev.0
Presenti Effettivi	Rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale dei singoli uffici)	
Indotti effettivi	Rischi effettivi che l'Appaltatore introdurrà nello svolgimento delle attività appaltate, nell'ambiente di lavoro a destinazione Uffici	
Reali	Somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti e indotti effettivi	DUVRI rev.1

1.4 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ART.26

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si possono distinguere inoltre:

- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore;
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'Appaltatore).

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

In linea generale, il DLC elabora, quando ancora non conosce l'operatore economico che acquisirà (il primo) appalto, un DUVRI preliminare (**DUVRI rev.0**) che conterrà i rischi interferenziali standard ed i relativi costi della sicurezza; espletata la gara il DLC conoscerà l'operatore economico e perverrà, anche sulla scorta della tecnologia dell'appaltatore, al DUVRI definitivo (**DUVRI rev.1**)

2. IL DUVRI

Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

L'intero procedimento che porta all'elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell'appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto.

Al fine di poter attuare quest'obbligo il Legislatore ha introdotto l'obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei "datori di lavoro e subappaltatori" che contrattualmente operano all'interno della propria Azienda.

Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attività lavorative”.

La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata.

Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell'appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell'art. 26.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo più avanti, dinamicamente, in funzione dell'evoluzione dell'affidamento.

Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l'oggetto dell'appalto prevede l'impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC.

In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all'Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un'unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Riassumendo:

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:

- integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
- unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.

All'atto della pubblicazione del bando, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:

- l'organizzazione interna dell'Azienda;
- i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
- le modalità di gestione dell'emergenza;
- le modalità di accesso alle aree di lavoro;
- le modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi;
- le linee di energia;
- ecc..

Ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti:

- la propria organizzazione;
- i rischi indotti all'interno dell'Azienda dalle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare;
- ecc..

I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:

- prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
- descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell'appalto;
- descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
- identificazione dei locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);

- valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali);
- cronoprogramma delle attività che evidenzia:
 - ❖ *le attività oggetto dell'appalto;*
 - ❖ *le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;*
 - ❖ *le attività lavorative omogenee per rischio;*
 - ❖ *gli esecutori delle attività.*
- organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- computo estimativo dei costi della sicurezza;
- coordinamento delle fasi lavorative.


Pertanto, ai fini esplicativi generali:

1. Il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell'appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l'operatore economico che lo acquisirà, un DUVRI preliminare (**DUVRI rev. 0**) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard (*Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro*).
2. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell'operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell'ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il **DUVRI rev. 1**.

NOTA:

È necessario pertanto che l'operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione.

SI VA AD INDICARE LO SCHEMA LOGICO OPERATIVO IPOTIZZATO PER LA PRESENTE GARA D'APPALTO, E DELLE ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE SUCCESSIVE ALLA SCELTA DELL'OPERATORE:



2.1 ELABORAZIONE DUVRI REV.0

L'elaborazione del DUVRI messo a bando e denominato **REV. 0**:

- 1. fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'operatore dovrà intervenire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;**

I rischi e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, ed inseriti nel DUVRI rev.0, sono quelli "tipici" presenti all'interno degli uffici; nella successiva redazione del DUVRI rev.1 saranno evidenziati, di concerto con gli RSPP locali, eventuali ed ulteriori rischi puntuali e specifici dei singoli immobili.

- 2. valuta i rischi da interferenze, stimando anche i presumibili rischi indotti a terzi dall'Appaltatore;**

Vengono inseriti i rischi "tipici" sia da interferenza che quelli indotti e presenti all'interno degli uffici; nella successiva redazione del DUVRI rev.1 saranno evidenziati, di concerto con gli RSPP locali, eventuali ed ulteriori rischi puntuali e specifici dei singoli immobili.

- 3. esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;**

Vengono inseriti i rischi "tipici" da sovrapposizione con ulteriori altre ditte presenti. Nella successiva redazione del DUVRI rev.1 saranno inserite le effettive sovrapposizioni esistenti che in questa fase risulta impossibile evidenziare.

- 4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi relativi alle interferenze;**

Vengono inserite le azioni che di solito vengono messe in atto per ridurre o eliminare i rischi da interferenza. Nella successiva redazione del DUVRI rev.1 saranno inserite le misure reali per ridurre o eliminare tali rischi.

2.1.1 stima dei costi della sicurezza da interferenza

Premettendo che nella stima dei costi della sicurezza le voci da prendere in considerazione sono:

- 1. COSTI DELLA SICUREZZA ORDINARI (o indiretti):** *sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da*

ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)".

2. **COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI** (o diretti): *“sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC eventuale);*

Le voci da considerare in questa fase sono i **costi speciali** che vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Non vengono computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l'attività degli operatori economici.

Il DUVRI essendo una *Rev.0* contiene solamente i **rischi standard** (somma dei presenti effettivi e di quelli indotti effettivi), e sulla base di queste valutazioni verranno desunti in maniera differente per le diverse tipologie di manutenzione individuate dall'appalto:

A. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Vengono stabiliti in maniera analitica e per singole voci sulla base di valutazioni dei pregressi contratti e delle situazioni interferenziali tipiche riscontrate negli anni nelle sedi di riferimento (Lotti Prestazionali); nel caso in cui servissero ulteriori strumenti per eliminare o limitare i rischi, sia in fase di *Rev. 1*, che durante l'esecuzione del contratto, si attingerà ai fondi stanziati di cui al punto successivo.

B. ATTIVITA' EXTRA CANONE (impiantistica, edile e presidio)

Per questa tipologia manutentiva, non potendo stimare a monte gli oneri per la sicurezza interferenziale, vengono stanziati dei fondi in percentuale sull'ammontare dell'appalto del singolo Lotto Prestazionale. A tali fondi si attingerà anche per gli eventuali costi della sicurezza derivanti da lavorazioni che rientrino tra quelle previste dall'art.89 c.1 lett.a del D.lgs. 81/08 *“cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”*.

L'operatore economico a questo punto:

- a) riceve un documento dalla Stazione Appaltante recante le informazioni inerenti l'appalto e le specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrà ad operare;

- b) fornisce alla Stazione Appaltante i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- c) effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente ai referenti della Stazione Appaltante negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
- d) sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione di cui al punto c).

2.1.2 - formulazione dell'offerta

A questo punto l'operatore economico:

- a) fornisce dettagliate informazioni sui rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare;
- b) accetta il DUVRI rev. 0;
- c) formula l'offerta per l'affidamento del contratto per cui è stato interpellato;
- d) indica i costi ordinari necessari per l'attuazione, in relazione all'appalto, della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute.

2.1.3 - scelta dell'operatore

La stazione Appaltante:

- a) analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
- b) individua l'operatore economico al quale affidare il contratto, vagliata la congruità del prezzo offerto.

2.2 ELABORAZIONE DEL DUVRI rev.1

L'Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che la Stazione Appaltante aveva evidenziato nel DUVRI rev. 0:

- definisce nel dettaglio l'entità dei rischi indotti nei luoghi di lavoro nei quali si accinge ad operare (in aggiunta a quelli che in via presuntiva si erano stimati nel DUVRI rev.0);
- suggerisce alcune ulteriori misure di prevenzione e protezione utili per il miglioramento della sicurezza, in funzione della propria esperienza e tecnologia.

Sulla base delle informazioni acquisite la Stazione Appaltante effettuerà nuovamente la valutazione dei rischi da interferenza.

2.2.1 valutazione dei rischi da interferenza REALI

La Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, elabora il DUVRI rev. 1:

1. **approfondisce l'analisi dei rischi da interferenze** in considerazione delle informazioni che l'operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori rischi indotti a terzi;
2. **definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando le misure pianificate "tipiche" del DUVRI rev. 0**, tenendo conto anche di ogni subappalto di cui gli appaltatori principali usufruiscono, e che si impegnano a comunicare e farsi autorizzare dalla Stazione Appaltante;
3. **valuta la congruità dei costi ordinari** indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
4. Inoltra agli RSPP dei singoli uffici il DUVRI rev.1 completo sotto ogni aspetto, per la presa visione, e per le eventuali aggiunte che dovessero rendersi necessarie sulla base delle informazioni specifiche del singolo immobile e desunti dal DVR aziendale;
5. **aggiorna eventualmente la stima degli oneri della sicurezza da interferenze del DUVRI rev.0;**

2.2.2 - stima dei costi della sicurezza

Al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle categorie di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/08 (*così sostituito dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009*).

Costituirà onere dell'Amministrazione, **prima dell'esecuzione del contratto**, dover procedere all'aggiornamento **analitico e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza**, utilizzando il Prezziario Regionale e, qualora non sia espressamente indicata la voce di dettaglio, il DEI aggiornato.

Il DUVRI in questa fase è una *Rev.1* e dovrà contenere i **rischi reali** (somma dei rischi tipici e di quelli indotti tipici), e sulla base di queste valutazioni verranno desunti in maniera differente per le diverse tipologie di manutenzione individuate dall'appalto:

A. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Debbono essere stabiliti in maniera analitica e per singole voci sulla base di valutazioni **reali** dei rischi in coordinamento con gli R.S.P.P. degli uffici sulla base dei DVR esistenti al momento dell'aggiudicazione; nel caso in cui servissero ulteriori strumenti per eliminare o limitare i rischi, sia in fase di Rev. 1, che durante l'esecuzione del contratto, si attingerà ai fondi stanziati di cui al punto successivo.

B. ATTIVITA' EXTRA CANONE (impiantistica, edile e presidio)

Per questa tipologia manutentiva, non potendo stimare a monte gli oneri per la sicurezza interferenziale, vengono stanziati dei fondi in percentuale sull'ammontare dell'appalto del

singolo Lotto Prestazionale. A tali fondi si attingerà anche per gli eventuali costi della sicurezza derivanti da lavorazioni che rientrino tra quelle previste dall'art.89 c.1 lett.a del D.lgs. 81/08 “*cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X*”.

Si ribadisce che nel DUVRI, non si debbono riportare le misure per eliminare i rischi *specifici* derivanti dall'attività delle singole Imprese aggiudicatarie, o dei singoli lavoratori autonomi, ma soltanto **I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ DI SOGGETTI DIVERSI PRESENTI NELL'EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE.**

L'elenco di cui sotto viene allegato per la corretta individuazione, indicativa e non esauriente, delle voci imputabili a costi della sicurezza sia in fase di predisposizione di DUVRI rev.1, sia per le fasi successive.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DA ASSOGGETTARE A COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	MANUTENZIONE PROGRAMMATA (impiantistica)	MANUTENZIONE ATTIVITA' EXTRA CANONE (impiantistica, edile presidio)
Apprestamenti (I) <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera a) del D.lgs. 81/08</i>	<i>ponteggi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>trabattelli</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>ponti su cavalletti</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>impalcati</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>parapetti</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>andatoie</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>passerelle</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>armature delle pareti degli scavi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>gabinetti</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>locali per lavarsi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>spogliatoi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
<i>refettori</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *	

	<i>locali di ricovero e di riposo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>dormitori</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>camere di medicazione</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>infermerie</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>recinzioni di cantiere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
Attrezzature <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera c) del D.lgs. 81/08</i>	<i>Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (2)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> **
	<i>impianti antincendio (2)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> **
	<i>impianti di evacuazione fumi (2)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> **
	<i>Centrali di betonaggio</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Impianti di betonaggio</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Betoniere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Gru</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Autogrù</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Argani</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Elevatori</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Macchine movimento terra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Macchine movimento terra speciali e derivate</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Seghe circolari</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Piegaferrì</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Impianti elettrici di cantiere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Impianti fognari</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Infrastrutture <i>Allegato XV.1 punto 3 del D.lgs. 81/08</i>	<i>Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Percorsi pedonali</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Aree deposito materiali</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Attrezzature e rifiuti di cantiere</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mezzi e servizi di protezione collettiva (3): <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera d) del D.lgs. 81/08</i>	<i>segnaletica di sicurezza</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>avvisatori acustici</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>attrezzature per primo soccorso</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>illuminazione di emergenza</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>mezzi estinguenti</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>servizi di gestione delle emergenze</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *
Misure di coordinamento(5): <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera g) del D.lgs. 81/08</i>	<i>Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Riunioni di coordinamento</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale: <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera b) del D.lgs. 81/08</i>	<i>Misure preventive</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>Misure protettive</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
	<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
Interventi finalizzati alla sicurezza: <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera f) del D.lgs. 81/08</i>	<i>Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *
Procedure: (4) <i>Allegato XV punto 4.1.1 lettera e) del D.lgs. 81/08</i>	<i>Procedure previste per specifici motivi di sicurezza</i>	<input checked="" type="checkbox"/> **	<input checked="" type="checkbox"/> *

LEGENDA	
SI, E' COSTO DELLA SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/>
SI, SOLO SE PREVISTI NEL P.S.C.	<input checked="" type="checkbox"/> *
SI (se carenti o se ritenuti indispensabili ed interferenti).	<input checked="" type="checkbox"/> **
NO	<input type="checkbox"/>
NON IMPUTABILI A COSTI DELLA SICUREZZA	<input type="checkbox"/>

NOTE:

- (1). Per gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute: **i DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se sono ritenuti indispensabili al fine di poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti** (*ad es.: maschere facciali in caso di lavorazioni interferenti che producano polveri, ecc.*).
- (2). Per gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi, se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti della Stazione Appaltante: **tali impianti debbono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, in riferimento alla gestione di lavorazioni interferenti, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto delle opere.**
- (3). Per i mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI come ad esempio: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature di primo soccorso, l'illuminazione di

emergenza, i mezzi estinguenti, i servizi di gestione delle emergenze: **occorre fare attenzione a non computare i mezzi estinguenti, gli avvisatori acustici e l'illuminazione d'emergenza ove già computati negli impianti antincendio** (*fra le attrezzature di primo soccorso non deve essere contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di competenza delle singole Imprese*).

- (4). Per le procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza, e per gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza, richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale: **non vanno considerate le normali procedure di lavoro, riconducibili a modalità standard di esecuzione, debbono essere invece computate come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti, necessarie al fine di eliminare, o ridurre, i rischi per gli addetti.**
- (5). Per le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: **vanno computati i soli costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di coordinamento, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune come, ad esempio, per il controllo, al termine di ogni turno di lavoro, sulla sistemazione delle protezioni collettive di sicurezza in cantiere.**

2.2.3 - coordinamento e cooperazione

La Stazione Appaltante al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare;

al riguardo:

1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro, o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.

L'appaltatore e gli eventuali **subappaltatori** coinvolti s'impegnano a collaborare con la Stazione Appaltante per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1, a tal fine:

1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 1 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria "tecnologia" ed esperienza;
2. accettano il DUVRI rev. 1 integrato dalle osservazioni della Stazione Appaltante;
3. cooperano tra di loro e con la Stazione Appaltante ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2.2.4 - aggiornamento periodico del duvri

La Stazione Appaltante, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.

Tutti gli **operatori economici** coinvolti, ove necessario:

1. propongono alla Stazione Appaltante integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. collaborano con la Stazione Appaltante nell'individuazione delle misure migliorative;
4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.

3. - IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per la natura dei servizi messi a bando si potrebbe verificare l'eventualità che delle lavorazioni rientrino tra quelle previste dall'art.89 c.1 lett.a del D.lgs. 81/08 "*cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X*".

Per tali interventi la tabella di cui sotto dà delle indicazioni sulla eventuale interruzione della procedura del D.U.V.R.I., dando corso agli adempimenti del Titolo IV (Cantieri), la cui stima dei costi della sicurezza dovrà essere valutata in funzione della tipologia di intervento.

Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/gg	Verifica Id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	Nei casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Non va considerata la redazione del P.S.S. visto che l'art. 131 del D.lgs. n.163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016, ed anche il "correttivo" D.lgs. n. 56/2017 non prevede nulla in merito.